

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da €	a €	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001%
		(fino ad un massimo di € 40.000)

2. Per le imprese con ragione di società semplice non agricola e le società di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, tenute fino all'anno 2010 al versamento di un diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale è, transitoriamente, dovuto nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.

3. Per le imprese con ragione di società semplice agricola, tenute fino all'anno 2010 al versamento di un diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale è, transitoriamente, dovuto nel cinquanta per cento della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.

Art. 4.

Nuove imprese iscritte nel corso del 2011

1. Le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del registro delle imprese ed i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2011 sono tenuti al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.

2. Le nuove imprese diverse da quelle di cui al comma 1 iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2011 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a € 200,00, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, fatto salvo il minor importo previsto per le società semplici agricole dall'art. 3, comma 3.

3. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2011, appartenenti ad imprese già iscritte nel registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello definito al comma 1 e 2.

Art. 5.

Unità locali e sedi secondarie

1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00.

2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale, un diritto annuale pari a € 110,00.

3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi secondarie, un diritto annuale pari a € 110,00.

Art. 6.

Modalità di versamento

1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante versamento sui conti di cassa di pertinenza di ciascuna camera di commercio.

Art. 7.

Fondo perequativo di cui al comma 9, dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580

1. La quota per l'anno 2011 del diritto annuale riscosso, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole Camere di commercio alla data del 31 dicembre 2010, da riservare al fondo perequa-

